

**ULTERIORI EMENDAMENTI PRESENTATI ALLO  
SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL  
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 10, 51, 136,  
281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363, 1368**

**Art. 1.**

**1.1000**

IL RELATORE

*Sostituire gli articoli 1,2,3, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Tutela della vita e della salute*). – La presente legge, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

    riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

    riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza;

    tutela la salute come fondamentale diritto della persona ed interesse della collettività;

    garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

    vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerato che l'attività medica in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente;

    garantisce che in condizioni di morte prevista come imminente, il medico possa astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura;

    riconosce il diritto del paziente ad essere protetto contro il dolore attraverso l'applicazione di tutte le terapie antidolorifiche disponibili e promuove la diffusione delle cure palliative;

garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della sua famiglia».

---

## Art. 10.

### 10.1000

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

«Art. 10. - (*Disposizioni Finali*). – È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, da adottare entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le DAT presso il medico di Medicina Generale e registrarle in Uffici dedicati presso le Aziende Sanitarie Locali, le modalità di conservazione delle DAT presso le Aziende Sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1.

La Dichiarazione Anticipata di Trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo».

---